
STATUTO della FONDAZIONE

"CENTRO NAZIONALE DI ADROTERAPIA ONCOLOGICA" siglabile "CNAO"
con sede in Pavia, Strada Campeggi n. 53.

ART. 1 - COSTITUZIONE

1. La fondazione è denominata:

"CENTRO NAZIONALE di ADROTERAPIA ONCOLOGICA", siglabile "CNAO", istituita ai sensi dell'articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha sede in Pavia, Strada Campeggi n. 53.

Essa è disciplinata ed opera secondo i principi e lo schema giuridico propri delle Fondazioni di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinate dal Libro Primo del Codice Civile.

2. Per lo svolgimento dei compiti statutari ed in particolare per l'attività di promozione nonchè di sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionale alla propria attività la Fondazione può costituire delegazioni e uffici sia in Italia che all'estero.

3. La Fondazione non ha scopi di lucro e non può distribuire utili.

ART. 2 - SCOPO

1. La Fondazione persegue la finalità di realizzare e gestire il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) progettato dalla Fondazione TERA.

ART. 3 - ATTIVITA' STRUMENTALE

1. La Fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi può:

- a) svolgere attività di ricerca e formazione, con particolare ma non esclusivo riferimento all'adroterapia oncologica;
- b) stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, ivi comprese l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere (anche trascrivibili nei pubblici registri), con Enti Pubblici o Privati;
- c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque dalla medesima posseduti o legittimamente detenuti;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale, di società di capitali, nonchè partecipare a società del medesimo tipo, purchè finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari favorendo lo sviluppo dell'adroterapia a livello nazionale e internazionale;
- f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al

perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 4 - VIGILANZA

1. Il Ministero della Sanità vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'Art. 25 del codice civile.

ART. 5 - MEZZI FINANZIARI

1. Le rendite e le risorse della Fondazione sono destinate al funzionamento della Fondazione stessa e alla realizzazione dello scopo.

2. La Fondazione trae i mezzi finanziari per il proprio funzionamento dal patrimonio e dalle risorse in disponibilità della medesima e quindi specificatamente:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o in beni mobili o immobili, o altre unità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati ed a dotazione destinati dal Consiglio d'Indirizzo;
- b) dai beni mobili o immobili che pervennero, pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- c) dalle elargizioni da parte di Enti o di soggetti privati;
- d) dai contributi dei Fondatori e dei partecipanti;
- e) da contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato o dagli enti territoriali;
- f) dallo svolgimento delle proprie attività.

3. Ai fini della realizzazione del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) alla Fondazione è assegnato un contributo di lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 2001 e 2002, ai sensi dell'art. 92 della legge 388/2000; di 5 milioni di euro nel 2003 e 10 milioni di euro per il 2004 e 2005 dall'art. 52 comma 21 della Legge 289/2002; di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 dall'art. 11 quaterdecies del DL 203/05.

4. Il Centro realizzato dalla Fondazione costituisce patrimonio indisponibile della stessa, vincolato allo svolgimento delle attività di ricerca, assistenza e cura nel campo oncologico.

ART. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il 31 dicembre il Consiglio d'Indirizzo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 maggio successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Direttore Generale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Il bilancio deve essere certificato da una società di revisione.

3. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

4. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, direttamente contratti

dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio stesso muniti di delega, debbono essere ratificati dal Consiglio d'Indirizzo medesimo.

5. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali sono destinati in via prioritaria al ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti e in via graduata al potenziamento delle attività della fondazione o all'acquisto di beni strumentali per l'incremento e il miglioramento della sua attività.

6. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

1. I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali;
- Partecipanti.

ART. 8 - FONDATORI E PARTECIPANTI ISTITUZIONALI

1. Sono Fondatori le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico "Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena" di Milano, "Policlinico San Matteo" di Pavia, "Istituto Neurologico C. Besta" di Milano, "Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori" di Milano, la Fondazione IRCCS di diritto privato "Istituto Oncologico Europeo" di Milano e la Fondazione TERA di Novara.

2. Possono divenire Partecipanti Istituzionali, una volta nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio d'Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano mediante apporti economici anche indiretti (e come tali valutabili) o patrimoniali ai mezzi finanziari della Fondazione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio d'Indirizzo medesimo.

3. Ciascun Fondatore e Partecipante Istituzionale, sulla base di specifiche convenzioni, si impegna a mettere a disposizione della Fondazione le conoscenze scientifiche, le capacità professionali e le attività o i mezzi necessari per il miglior conseguimento degli scopi, secondo le indicazioni contenute nei programmi poliennali di attività.

4. La Fondazione TERA, organo di consulenza tecnico-scientifica della Fondazione, mette a disposizione della medesima il diritto di utilizzazione del progetto CNAO e delle sue componenti di alta tecnologia e si impegna a sostenere, con continuità, scientificamente e tecnicamente, gli sviluppi del CNAO.

ART. 9 - PARTECIPANTI

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi

mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con il conferimento di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d'Indirizzo determinerà con regolamento la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

2. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale è stato regolarmente versato il contributo o prestata l'attività professionale o mantenuto il conferimento dei beni.

ART. 10 - PARTECIPANTI ESTERI

1. Ferme restando le condizioni e i presupposti di cui agli articoli 8 e 9, possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonchè gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'Estero.

ART. 11 - ESCLUSIONE E RECESSO

1. Il Consiglio d'Indirizzo decide, con deliberazione assunta con la maggioranza di 2/3, l'esclusione di Partecipanti Istituzionali e con la maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti in sede di ammissione alla Fondazione, ovvero in caso di significativi ritardi rispetto alle scadenze in ipotesi di erogazioni pluriennali;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

2. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte nel periodo antecedente il recesso.

4. I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

ART. 12 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio d'Indirizzo,
- b) il Presidente,
- c) il Direttore Generale,
- d) il Collegio dei Partecipanti,

e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il numero e la tipologia degli Uffici della Fondazione sono disciplinati con regolamento interno, adottato con le modalità di cui all'art. 13 del presente Statuto. Il Regolamento deve comunque prevedere la presenza di un Direttore Scientifico e di un Comitato Tecnico-Scientifico.

ART. 13 - CONSIGLIO D'INDIRIZZO

1. Il Consiglio d'Indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti di indirizzo e verifica essenziali alla vita dell'Ente e al raggiungimento dei suoi scopi. Il Consiglio è costituito da un numero variabile di membri fino ad un massimo di sedici.

2. La sua composizione è la seguente:

- il Presidente;
- un membro nominato da ciascun fondatore;
- un membro nominato dal Ministro della Salute (la cui partecipazione al Consiglio non dà luogo all'attribuzione di indennità o a compensi comunque denominati);
- fino a cinque membri nominati dai partecipanti istituzionali;
- fino a tre membri nominati dai partecipanti, ai sensi dell'articolo 17.

3. Il Consiglio d'indirizzo resta in carica cinque anni e comunque fino all'approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo all'ultimo esercizio.

4. I membri del Consiglio possono essere confermati. Nel corso del mandato essi possono essere revocati anticipatamente da parte del soggetto che li ha nominati, senza necessità di motivazione o giusta causa. Qualora, nel corso del mandato, un consigliere venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, l'ente che lo aveva designato provvederà senza indugio alla sua sostituzione con un altro soggetto, per la residua durata del Consiglio.

5. I membri nominati dai Partecipanti Istituzionali e dal Collegio dei Partecipanti decadono in caso di uscita dalla Fondazione degli Enti che li hanno designati.

6. Il Consiglio d'Indirizzo ha il compito di:

- nominare il Presidente della Fondazione; qualora la nomina cada su un membro designato dai Fondatori, il Consiglio informa l'Ente designante, tempestivamente, affinché proceda alla nomina di un nuovo consigliere;
- nominare due Vice Presidenti, di cui uno scelto tra i consiglieri designati dai Fondatori aventi natura pubblica;
- stabilire i criteri e i requisiti perché i soggetti di cui agli articoli 8 e 9 possano divenire Partecipanti Istituzionali e Partecipanti, e procedere alla loro accettazione;
- nominare il Direttore Generale, il Direttore Scientifico e il Comitato Tecnico-Scientifico;
- adottare i Regolamenti interni della Fondazione;
- approvare il bilancio preventivo, il rendiconto economico

e finanziario ed il programma di attività, predisposti dal Direttore Generale;

- esaminare ed approvare le modifiche statutarie;
- approvare, su proposta del Direttore Generale, la dotazione organica complessiva della Fondazione;
- stabilire i compensi degli Organi della Fondazione;
- deliberare l'acquisizione di donazioni ed altre liberalità, nonché le modifiche patrimoniali;
- deliberare, qualora ne ricorrano le condizioni, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

ART. 14 - CONVOCAZIONE E QUORUM

1. Il Consiglio d'Indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno, nonché ogniqualevolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno la metà dei membri. Le riunioni del Consiglio d'Indirizzo sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo può avvenire anche da luoghi diversi tramite collegamento remoto utilizzando strumenti audio e/o video a condizione che il Presidente e il soggetto verbalizzatore siano nello stesso luogo e che sia consentito:

- a) al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) agli intervenuti di partecipare, in tempo reale e senza interruzione, alla discussione e alla votazione, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- c) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi da verbalizzare.

Verificandosi tali elementi, la riunione si considera tenuta dove si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzatore che provvederà a darne atto nel verbale della riunione.

2. Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso.

3. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto in disponibilità del Consiglio di Indirizzo. A ciascuno dei Fondatori, al Consigliere nominato dal Ministro della Salute e al Presidente è sempre attribuito un equal nu-

mero di punti voto. Pertanto, in presenza di Partecipanti istituzionali e di Partecipanti, al Presidente e a ciascuno dei Consiglieri nominati dai Fondatori e dal Ministro della Salute sono attribuiti nove punti voto, a ciascuno dei partecipanti istituzionali cinque punti voto, a ciascuno dei partecipanti un punto voto.

4. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei punti/voto assegnati. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del sessanta per cento dei punti/voto. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti. Per le delibere inerenti le modifiche statutarie od aventi ad oggetto lo scioglimento della Fondazione è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei punti/voto assegnati.

5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano. In caso di assenza anche dei Vice Presidenti, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori. Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo.

6. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio d'Indirizzo.

ART. 15 - PRESIDENTE

1. 1. Il Presidente del Consiglio di Indirizzo è il Presidente della Fondazione, nominato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 13. Egli ha i poteri di firma, la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio e può nominare avvocati.

2. Il Presidente resta in carica cinque anni e comunque fino all'approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo all'ultimo esercizio e può essere confermato. Il Consiglio può dichiarare la decadenza del Presidente per giusta causa.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione, cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione, e vigila sul funzionamento complessivo dell'Ente. Egli può delegare singoli compiti ai Vice Presidenti.

3. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano.

ART. 15 BIS - PRESIDENTE EMERITO

1. Il Consiglio di Indirizzo può nominare uno o più Presidenti Emeriti della Fondazione tra i soggetti che abbiano ricoperto la carica di Presidente per almeno due mandati.

2. I Presidenti Emeriti partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

3. La carica non dà diritto a compensi o indennità.

ART. 16 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio d'Indirizzo ed è scelto fra persone estranee allo stesso Consiglio.
2. Il Direttore Generale esercita tutti i poteri di gestione della Fondazione, non attribuiti al Consiglio dal presente statuto, ed agisce nell'ambito e secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio medesimo.
3. Al Direttore Generale spetta il raggiungimento degli obiettivi annualmente predeterminati dal Consiglio d'Indirizzo, nonché la realizzazione dei programmi e progetti attuati.

Il Direttore Generale stipula con la Fondazione un contratto di lavoro di diritto privato e di natura esclusiva, avente durata pari a quella del Consiglio d'Indirizzo. Qualora la scelta del Direttore Generale ricada su un dipendente della Fondazione, lo stesso assorbe, inglobandole con la carica, anche le funzioni relative al rapporto di lavoro ed alla qualifica rivestita.

Il Direttore generale può essere confermato.

Il trattamento economico è fissato dal Consiglio d'Indirizzo.

4. Il Consiglio d'Indirizzo adotta nei confronti del Direttore Generale i provvedimenti conseguenti in caso di risultati gravemente negativi o in caso di grave inosservanza agli indirizzi impartiti. In tal caso il Consiglio d'Indirizzo può anche revocare l'incarico al Direttore Generale fermo restando l'eventuale rapporto di lavoro sottostante.

ART. 17 - COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

1. Il Collegio dei Partecipanti è costituito dai Partecipanti alla Fondazione. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.
2. In presenza di un numero di Partecipanti superiore a tre, i tre consiglieri di cui all'art. 13 sono designati dal Collegio dei Partecipanti. L'incarico dei consiglieri nominati dai partecipanti può cessare per dimissioni, incompatibilità, revoca o perdita della qualifica di Partecipante della persona giuridica che ha espresso la designazione.
3. Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
4. Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.
5. Il Collegio dei Partecipanti può riunirsi in forma plenaria, momento di confronto e analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano motivata richiesta alla rappresentanza della Fondazione nel loro Sta-

to, ovvero alla Fondazione medesima.

ART. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato dal Ministero della Sanità, uno dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed uno dal Consiglio d'Indirizzo.
2. Tutti i membri del Collegio devono essere iscritti nell'elenco dei Revisori Contabili.
3. I membri del Collegio restano in carica tre anni e sono riconfermabili.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

ART. 19 - SCIOGLIMENTO

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, ad enti che perseguano scopi analoghi ovvero a fini di pubblica utilità.

ART. 20 - CLAUSOLA ARBITRALE

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un Collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.
2. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità, rendendo il lodo entro 30 giorni dalla nomina del Collegio medesimo.
3. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

ART. 21- RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Fino a quando alla Fondazione non parteciperanno altri soggetti ai sensi degli articoli 8, secondo comma, e 9, gli organi della Fondazione medesima operano validamente e immediatamente nella composizione determinata dai Fondatori.

F.TO ERMINIO BORLONI

F.TO PRISCA VENTURA NOTAIO - L.T.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN N. 12 FACCIATE.

MILANO, 21 Dicembre 2018



